

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024

130/2024/E/GAS

**APPROVAZIONE DI CONTROLLI TELEFONICI E DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI
DI IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS, IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1290^a riunione del 9 aprile 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 613/2023/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei

- soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - l'articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
 - con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di pronto intervento gas costituisce un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas in quanto è il canale tramite cui pervengono all'impresa distributrice le segnalazioni riguardanti le dispersioni di gas e attraverso il quale l'impresa distributrice fornisce le prime indicazioni essenziali sui comportamenti da tenere in situazioni critiche o di emergenza;
- solo attraverso tale servizio, se svolto tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con la RQDG e delle Linee Guida predisposte dal Comitato Italiano Gas e pubblicate dall'Uni, si possono evitare incidenti da gas che potrebbero avere conseguenze molto gravi;
- è stata predisposta una procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- dal 2009 al 2023 sono stati effettuati 700 controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas;
- nel corso di tali controlli telefonici si sono riscontrate mancate risposte del centralino di pronto intervento e disfunzioni nel funzionamento del medesimo centralino;
- sono state quindi effettuate 135 verifiche ispettive nei confronti di imprese in materia di pronto intervento, in esito alle quali l'Autorità ha attualmente avviato 111 istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese per violazioni degli obblighi in materia di pronto intervento;
- con la deliberazione 201/2023/A l'Autorità ha approvato il nuovo assetto organizzativo, in particolare attribuendo le competenze in materia di regolazione e monitoraggio della qualità del servizio di distribuzione del gas naturale alla

Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia e confermando lo svolgimento delle attività di sorveglianza su comportamenti degli operatori delle infrastrutture da parte della Direzione *Accountability e Enforcement*, con la collaborazione delle Divisioni e delle altre Direzioni dell'Autorità;

- la Direzione *Accountability e Enforcement* dell'Autorità, sentita la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, ha individuato 30 (trenta) imprese distributrici e altrettanti impianti da sottoporre ai controlli telefonici al servizio di pronto intervento;
- le 30 (trenta) imprese di cui al precedente alinea sono state individuate tra quelle, con un numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2022 pari o superiore a 10.000, che non sono state sottoposte a controllo telefonico o verifica ispettiva negli ultimi quattro anni; ai fini dell'individuazione si è altresì tenuto conto del numero di chiamate telefoniche per pronto intervento inerenti agli impianti gestiti comunicato per l'anno 2022 dalle predette imprese all'Autorità e della loro distribuzione sul territorio nazionale. Le imprese distributrici da sottoporre alle successive verifiche ispettive in materia di pronto intervento saranno individuate anche in base agli esiti dei predetti controlli.

RITENUTO CHE:

- sia necessario continuare la vigilanza affinché le imprese distributrici di gas si dotino di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità con le disposizioni dell'Autorità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas;
- sia opportuno, al fine di massimizzare l'efficacia della vigilanza sul servizio di pronto intervento, che gli accertamenti siano articolati in due fasi sequenziali:
 - a) controlli mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento;
 - b) verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti della fase a);
- sia opportuno confermare la procedura già utilizzata per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive svolti negli anni 2009-2023, apportandovi le sole modifiche derivanti da recepimento del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di cui alla deliberazione 201/2023/A;
- sia opportuno pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento

DELIBERA

1. di approvare 30 (trenta) controlli telefonici nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, da effettuare, in relazione a un singolo impianto di distribuzione per impresa, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2025;
2. di disporre che i controlli mediante chiamate telefoniche e le singole verifiche ispettive, di cui al punto 1, siano effettuati congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, nel caso di verifiche ispettive, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo operatore interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici interessate dalle verifiche ispettive mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, modificata solo per quanto attiene al nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di cui alla deliberazione 201/2023/A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini